

Gli Statuti di Brescello

GIOVANNI SANTELLI

La prima notizia relativa agli statuti di Brescello l'abbiamo dallo Spinelli¹ che, sotto la data del 15 e 17 marzo 1411 menziona la «*Convenzione dell'estimo*» fatta a Brescello, in cui «sono citati gli antichi statuti del luogo» che, quindi, erano sicuramente anteriori di molto, visto che nel 1411 erano già antichi, ma non si sa di quanto.




fig. 1 - Statuti di Brescello edizione 1572, frontespizio




fig. 2 - Statuti di Brescello edizione 1697, frontespizio

Brescello, dopo essere passato il 12 ottobre 1479 dal Ducato di Milano a quello Estense, il 23 dicembre 1479 ebbe i propri Statuti confermati dal nuovo signore, Ercole I d'Este, a cui fecero regolarmente seguito le conferme dei duchi successivi: Alfonso I il 27 febbraio 1505, Ercole II il 19 settembre 1539 e il 6 novembre 1552 e Alfonso II il 22 dicembre 1567.²

¹ Angelo Giuseppe SPINELLI, *Memorie Brescellesi*, ms. 1890-1910 circa, Archivio Storico Comune di Brescello (di seguito, per brevità, SPINELLI) vol, III, p. 314

² SPINELLI, vol. VI, pp. 173-176.

ALFONSVS ESTENSIS SECVNDVS, ET FERRARIÆ
DVX QVINTVS, ET BRIXILLI DOMINVS.



DILECTISSIMI nostri, cum nobis humiliter supplicaueritis, ut
statuta terra nostra Brixilli, quæ nouiter à summis, & inte-
gerimis uiris, & Excellentissimis Iureconsultis magno stu-
dio, & maturo consilio ad instantiam uestram composita,
& accuratissime digesta fuerunt, uobis confirmare, & ap-
probare dignaremur, & cum Consiliarij nostri ea omnia di-
ligenter discusserint, examinauerint, ac auctoritate nostra
confirmanda esse retulerint, Nos pro uestra, & ipsius Terra nostra, & districtus,
in nos, & statum nostrum fide, & obseruantia, nec non pro Reipublica honorè,
commodo, & utilitate, in quam omni studio, cura, opera, industria, cogitatione,
& mente semper incumbendum arbitramur, harum litterarum tenore ex certa scien-
tia, & animo deliberato, ac de plenitudine potestatis, qua publicè fungimur, sta-
tuta ipsa approbamus, confirmamus, corroboramus, & quatenus opus sit, de nouo
facimus, & concedimus, atq; uobis, & dictæ Terra nostra, eiusq; districtui im-
partimur, ac decernimus, mandantes, & precipientes, ut omnia, & singula, quæ
in eis continentur rata, firma, stabilia, & omnibus, & quibuscunq; perpetuò sint
obseruanda: Volumus præterea, & uobis mandamus, ut quam primum possitis in
generali consilio statuta ipsa sic à nobis confirmata, iamq; diligenter edita publice-
tis, Prætoriq; nostro per se, & eius successores perpetuò, & inuolabiliter pro legibus
omni ex parte seruanda mandato nostro tradatis. Valete.

Ferrariæ die quarto Decembris. 1569.

A tergo,
Communibus, & hominibus Terræ nostræ, & districtus Brixilli
Fidelibus nostris dilectissimis.

INDEX LIBRI SECVNDI

✠ ij

LIBRI

fig. 3 - Statuti di Brescello edizione 1697, autorizzazione del duca Alfonso II del 4 dicembre 1569

Benché l'esistenza degli antichi statuti brescellesi sia ampiamente documentata, non ci è pervenuto il minimo accenno su quali fossero le leggi che hanno governato la Comunità di Brescello fino al 1572, quando vennero dati alle stampe (fig. 1), dopo che il duca Alfonso II ne aveva dato l'autorizzazione il 4 dicembre 1569 (fig. 3).

A motivo delle poche copie sopravvissute a più di un secolo d'uso e al loro inevitabile deterioramento fisico, il duca Rinaldo d'Este ne autorizzò la ristampa, che porta la data MDCXCVII (1697) (fig. 2). In effetti, però, la stampa avvenne un anno o due dopo, infatti a pagina 167 di detta edizione (fig. 5) è inserito l'accoglimento del Duca, datato 1° ottobre 1698, della supplica presentata dalla Comunità di Brescello quando già lo Statuto era «su' fine della ristampa», per poter aggiungere agli antichi statuti le disposizioni legislative emanate dopo il 1572. Vi si legge infatti «*Concedit Serenissimus Dominus ut petitur / Io: Gallianus de Coccapani die primo Octobris 1698*»³



Statuti di Brescello edizione 1572



Statuti di Brescello edizione 1697

fig. 4 - Statuti di Brescello raffronto fra le due edizioni dell'ultima pagina (138) degli Statuti

Per quanto riguarda i soli Statuti le due edizioni sono assolutamente identiche e si differenziano solo per le decorazioni grafiche, come del resto si rileva agevolmente nel raffronto di fig. 4, in cui si nota come ogni riga contenga esattamente le stesse lettere.

Come si legge sui frontespizi di entrambi le edizioni (fig. 1 e fig. 2), gli statuti, interamente redatti in latino, sono suddivisi in tre libri.

³ «Il Serenissimo Signore concede come chiesto / Giovanni Galliano Coccapani il giorno 1° ottobre 1698». Coccapani era allora il Segretario di Stato del Duca.

SERENISSIMA ALTEZZA.

Con occasione della ristampa dello Statuto di Brescello ad istanza di questa Comunità Generale con la benignissima permissione di V. A. S. per esservi pochissimi volumi di detti Statuti, e quelli laceri, e perciò quasi affatto inutili, ha fatta riflessione detta Comunità serua, e suddita fidelissima dell' A. V. non meno all' utile, che al decoro, che è per riportarne se vi faranno aggiunte, come sono ne Statuti degl' altri luoghi, le Concessioni, Privilegi, Ordini, e Grazie concesse alla Supplicante in diversi tempi da Serenissimi Antecessori di V. A. per il miglior governo, onde ne ha fatto fare diligente, e fedele estrazione dalli proprij Originali, e riverentemente li presenta all' A. V. S. nel presente Quinternetto in autentica forma, con supplicarla umilissimamente à permetterle di poter farle aggiungere al detto Statuto, che è già sù 'l fine della ristampa, che della grazia &c. Quam Deus &c.

Concedit Serenissimus Dominus ut petitur.

Io: Gallianus de Coccapanis die prima Octobris 1698.

Registrata Ioseph Lancellottus &c.

P...
Per il detto...
D...
1407660
INDI-

fig. 5 - Statuti di Brescello edizione 1697, autorizzazione del duca ad aggiornarli con le disposizioni emanate successivamente al 1572

Liber primus: De Potestate, Consilio, & Consiliariis⁴

È il titolo del primo libro degli Statuti, che si compone di 27 capitoli.

- Il Podestà

La prima figura a essere presa in considerazione è quella del Podestà, che doveva essere un forestiero, senza parenti e/o interessi nel distretto di Brescello, così da poter garantire l'imparzialità di giudizio. Egli veniva nominato dal Duca, ma prestava giuramento davanti al Consiglio, restava in carica un solo anno e nei cinque anni successivi non poteva essere rieletto. Aveva «*merum, & mixtum imperium, & gladij potestatem*»⁵, ovvero giudicava in materia sia civile, sia penale, con facoltà di comminare anche la pena di morte. Egli aveva giurisdizione su Brescello e il suo distretto, che comprendeva, oltre che Brescello, anche Boretto, Lentigione e Gualtieri. Per collaborare con lui, durante il suo anno d'incarico, egli nominava un massaro, un «*Ministrales*» o Console, un «*Corrarium*»⁶, un camparo⁷, due sovrastanti alle strade e due stimatori di danni. Di tutti questi collaboratori gli statuti fissavano il profilo professionale e le funzioni.

L'elenco dei suoi collaboratori dimostra che le sue competenze spaziavano in tutto l'ambito amministrativo del Distretto, a eccezione di quanto espressamente indicato di competenza dei Consigli della Comunità Generale e delle singole Comunità Particolari (Brescello, Boretto, Gualtieri e Lentigione).

Egli era tenuto a svolgere personalmente i compiti che gli Statuti gli assegnavano e che non potevano essere delegati, anzi, durante tutto il suo mandato, il Podestà non poteva uscire dal distretto di Brescello, senza lo specifico permesso del Duca. Egli percepiva uno stipendio mensile di 40 lire imperiali e gli era vietato accettare altri soldi o regalie.

Nei poteri del Podestà di quei tempi riecheggiano quelli degli antichi signori feudali, infatti egli aveva poteri amministrativi ampissimi, a cui si aggiungevano quelli di giudice unico in materia sia civile, sia penale, senza limitazioni, così che poteva anche comminare la pena di morte. Il suo potere, tuttavia, durava un solo anno e, alla fine del mandato,



fig. 6 - Statuti di Brescello edizione 1697, Libro I

⁴ Libro I: Del Podestà, del Consiglio e dei Consiglieri.

⁵ «Mero e misto imperio e il potere della spada» (Libro I, Cap. I, p. 1)

⁶ Corriere o nunzio, sostanzialmente corrispondente all'attuale messo comunale.

⁷ Persona addetta al controllo e alla manutenzione dei canali.

doveva rendere conto del suo operato, infatti egli veniva sempre “sindacato” da un apposito funzionario (il Sindacatore) a ciò specificatamente incaricato dalla Comunità Generale.

A questo proposito, nel suo formulario per i giovani notai brescellesi (fig. 7), Domenico Maria Soliani spiega:




fig. 7 - Domenico Maria Soliani, *Archetypus Instrumentorum pro Novellis Notariis*, Modena 1706

D'ordine del Sig. N.⁸ Sindacatore eletto dalli Molto Illustri Signori del Consiglio di questa Communità Generale di Brescello per sindacare l'Eccellentissimo Sig. N. Ducal Podestà di detto luogo &c.⁹, per bocca di N. Nunzio pubblico &c. à questa pubblica Arrengiera¹⁰, premesso il suono della tromba all'uso solito &c.

Havendo il Serenissimo Signor Duca Nostro Signore con lettere dell'Illustrissimo Sig. N. Segretario in data del dì ordinato, che il Sig. N. Podestà di Brescello faccia pubblicare il suo sindacato¹¹, & havendo (secondo la solita consuetudine) questa Communità Generale deputato in Sindacatore il Sig. N. sudetto con la facultà di terminare, e decidere tutte le querele, denontie, & accuse, che saranno porte [sic], e institute nanzi il detto Sig. Sindacatore contro detto Sig. Podestà, perciò con questo pubblico Proclama.

Si notifica à tutti, e si cita ogni persona sì Terriera¹², come Forestiera:

Che nel termine di trè giorni rispetto à Terrieri, & abitanti, e di cinque rispetto à Forestieri, & habitanti fuori della Giurisdizione debbano comparire in hora di ragione¹³, che sarà l'ora di Terza¹⁴, e del Vespro¹⁵ d'ogn'uno di detti giorni continui, in questo palazzo pretorio, & al Banco solito della Ragione¹⁶ haver presentate le loro petitioni, querele, accuse, e denuntie, se tali vorranno pre-

sentare contro detto Sig. Podestà, e famiglia, altrimenti si procederà alla spedizione, & assoluzione della Causa di detto Sindacato alla forma di detto Statuto, & in ogni altro miglior modo.¹⁷

Se dall'indagine emergevano fondati motivi di accusa, il Sindacatore li relazionava al Duca, in caso contrario scriveva una relazione di questo tenore:

Serenissima Altezza,

In ubbidienza piena de Comandi di V.A.S.¹⁸ ho io come Sindacatore eletto da questa Communità Generale fatto pubblicare il Sindacato del Sig. Dottore N. Podestà di Brescel-

⁸ N. = Nome e cognome.

⁹ &c = Etc = eccetera.

¹⁰ Assemblea giudicante in cui si fanno arringhe-

¹¹ Venga sottoposto pubblicamente al sindacato del suo operato.

¹² Persona Terriera = abitante della terra (Distretto) di Brescello.

¹³ In orario ragionevole.

¹⁴ Le nove del mattino.

¹⁵ Al tramonto del sole.

¹⁶ Il luogo dove si svolgevano i processi.

¹⁷ Domenico Maria Soliani, *Archetypus Instrumentorum pro Novellis Notariis*, Modena 1706 (di seguito, per brevità, SOLIANI), p. 363.

¹⁸ V.A.S. = Vostra Altezza Serenissima.

lo assegnando le debite e congruenti dilazioni sì à Terrieri, come à Forestieri, & non essendo comparso alcuno a dolersi di lui ho quello assoluto¹⁹ dalla generalità contenuta nell'Inquisitione da me formata contro di lui alla forma di questo Statuto, havendo ritrovato, che egli ha esercitato laudabilmente la sua Carica.

Il tutto servirà per Relatione all'Altezza Vostra Serenissima, alla quale profondamente m'inchino.

Brescello 14 febbraio 1688

Di V.A.S.,

*Humilissimo, Reverentissimo, & Obbligatissimo Suddito, e Servo*²⁰

- Il Consiglio della Comunità Generale

Per quanto riguarda il Consiglio della Comunità Generale, il Libro I degli Statuti disponeva che il primo di gennaio di ciascun anno gli abitanti di ogni villa eleggessero i propri consiglieri (24 per Brescello, 24 per Boretto, 16 per Gualtieri e 8 per Lentigione), all'interno dei quali sarebbero poi stati estratti a sorte i 18 consiglieri della Comunità Generale: 6 per Brescello, 6 per Boretto, 4 per Gualtieri e 2 per Lentigione.

Con il passaggio di Gualtieri a Marchesato dei Bentivoglio, avvenuta sostanzialmente in concomitanza con la prima stampa degli statuti di Brescello, il numero dei Consiglieri cambiò, infatti, nel 1706, il Soliani scriveva:

Le Comunità particolari di Brescello, e delle ville, cioè Boretto, e Lentigione tutte unite formano il Corpo della Comunità generale di Brescello, & unitamente devono intervenire, e radunarsi in quei Consigli, e Congressi, ò Colloquij, che riguardano il servizio del Pubblico generale, come estrar li Consiglieri crear gl'Officiali, che servono in generale, trattar negotij di vettovaglia, impresa frumentaria, Ponti e Chiaviche della bonificazione generale, riparatione degl'Argini del fiume Po', & Enza, del Monte Sacro di Pietà, di provvedere per li bisogni della Fortezza, e Presidio, e simili.

Quando poi si tratta di negotio particolare di ciascuno de suddetti Communi staccato, & abstratto dal generale, si raduna poi ciascun Commun particolare da se conforme il bisogno.

Li Consiglieri, che formano ciaschedun Commune particolare devono essere del numero infrascritto, cioè

Per Brescello n. 24.

Per Boretto n. 24.

Per Lentigione n. 12.

Il primo giorno dunque di ciascun Anno li sudetti in detto numero si devono radunare nel Palazzo della Ragione di Brescello avanti li Signori Governatore, e Podestà protempore, & ivi radunati dal Notaro estratto nel scaduto anno al offitio del Banco Civile si annotano, e descrivono. Prima li 24 Consiglieri di Brescello radunati, secondo li 24 di Boretto, e poi quelli di Lentigione, a nome per nome distintamente, come nella forma infrascritta.

Fatta la detta descrizione subito dal Priore generale si pongono in tavola li Bolettini de nomi de Consiglieri di ciascun Commun particolare già imbussolati, e si estraono per il governo di quell'Anno.

Prima 6. Consiglieri di Brescello, e poi
6. di Boretto, e per ultimo
2. di Lentigione,

quali in tutto al numero di 14, rappresentano tutto il Consiglio generale di Brescello, & hanno l'istessa autorità, potestà, & ballia²¹, che ha tutto il Popolo, e Commune, & ogni volta che si congrega detto Consiglio generale al numero di 14. basta che vi intervenghino due parti delle trè, cioè 9 Consiglieri almeno²² [omissis]

¹⁹ Assolto.

²⁰ SOLIANI, p. 365.

²¹ Potestà assoluta, nei comuni medievali la balia era una magistratura straordinaria con poteri dittatoriali.

²² SOLIANI, p. 354-5.

Erano estratti a sorte, annualmente, anche i notai che erano chiamati a collaborare con il Podestà in vari incarichi, fra cui quelli di cancellieri nei processi penali o in quelli civili e anch'essi decadevano dall'incarico dopo un anno.

Liber Secundus: De causis Civilibus²³




fig. 8 - Statuti di Brescello edizione 1697, Libro II

(11 novembre) come oggi, e durava fino a quando una delle due parti lo disdettava. Nell'insieme, quindi, si trattava di un contratto decisamente diverso da quelli attuali che regolano la materia e, perciò, ritengo particolarmente interessante la dettagliata illustrazione che ne dà il Soliani e che riporto integralmente.

1. Li Mezadri ò Terzarini²⁴ devono arrare le terre per quattro volte almeno à suoi debiti tempi prima di seminare, zapparle, solcarle, e mondarle, e sbadardarle²⁵, altrimenti non possono avere se non la metà del raccolto, che se li spetterebbe, se havessero arrato, come sopra, e il restante si deve al Padrone. (Stat.Cap.76)

2. Alcun Mezadro, ò Terzarino sopra i Casamenti, e Mezadria non può ricevere da alcuno, fuorché il Padrone, bestie grosse, ò minute, altrimenti le dette bestie s'intendono

Il secondo libro corrisponde, sostanzialmente, a quelli che oggi sono il Codice Civile e il Codice di Procedura Civile. Pur enormemente più semplice e snello dei Codici attuali, gli 83 capitoli che lo compongono trattano di numerosi argomenti, che, in questa sede, mi è impossibile illustrare compiutamente e, perciò, mi limiterò a due: *Il contratto di mezzadria* e *Le festività giudiziarie*.

- Il contratto di mezzadria

È l'argomento che occupa più spazio nel secondo libro degli Statuti: ben 8 capitoli (nn. 76-83, pp. 80-84) e ciò, ovviamente, ben evidenzia sia l'importanza che questo contratto rivestiva nel XVI secolo, sia quali fossero i più frequenti motivi di contenzioso. Molte norme, infatti, si preoccupavano di tutelare il proprietario dagli imbrogli del mezzadro e, per meglio farlo, in alcuni casi si dilungavano in prescrizioni così dettagliate che, più che una raccolta di leggi, ricordano un manuale di agricoltura, tuttavia, è proprio grazie a ciò che si possono desumere interessanti notizie sulle culture e sulle tecniche agrarie del tempo. Altra peculiarità di rilievo è che il contratto non aveva una durata prefissata, ma andava anno per anno, a partire da S. Michele (29 settembre) e non da S. Martino

²³ Libro II: Delle cause Civili.

²⁴ Terzarino = chi lavorava la terra a terzo: due terzi al padrone e un terzo a lui.

²⁵ Roncare, tagliare rovi ed erbacce con la ronca.

del Padrone, & il Mezzadro incorre nella pena di l.²⁶ 3. per ogni bestia grossa, & l. 1. [o 20 soldi come indica lo Statuto²⁷] per bestia minuta, la metà della qual pena s'applica al Padrone, e l'altra metà alla camera.²⁸ (Stat.Cap.77.)

3. Il Mezzadro, ò Terzarino deve prima del mietere, segare, e vendemmiare, ricercare il Padrone, e notificargli il preciso giorno, in che intende mietere, vendemmiare, e battere il grano, altrimenti incorre nella pena di l. 25. da applicarsi come sopra. (Stat.Cap.78.)

Et il Padrone potrà dividere i frutti nei Campi, e fatta la divisione, ò nò, il Mezzadro deve condur le paglie nell'Ara²⁹, dove vorrà il Padrone nella Villa, dove saranno nati i frutti, ò in altro luogo ad arbitrio del Podestà.

I Mezzadri ò Terzarini, come sopra, devono condur li frutti, & entrate alla Casa del Padrone, e sopra il suo Granaro à spese loro, come similmente le uve nella Cantina del Padrone.

Devono i Mezzadri à requisizione³⁰ del Padrone pigliare tre Pignoni³¹ di Formento, ò vero dieci, cioè parte de migliori, l'altra mediocre, e l'altra infima, e questi batterli per far l'esperienza, ò paragone, & dovranno i detti Mezzadri à proporzione, ò secondo la rendita di detta esperienza dare al Padrone quello, che havrà reso il detto paragone, ò esperienza, rispetto cioè al resto della paglia, e pignoni, che resterà da battere e tritare.

4. Gli Mezzadri, ò Terzarini, che tengono bestiami comuni cò Padroni non possono carrezzare³², arrare, né andare a guadagno con dette bestie fuori delle Terre del Padrone senza licenza del medemo, altrimenti il Mezzadro deve al Padrone il guadagno fatto, ò la stima del prezzo dell'arratura, carrezzo, e vettura, oltre la pena di lir. 3. da applicarsi al Padrone. (Cap.79.)

5. Li Mezzadri, quando partiranno dalla Mezzadria, ò abbandoneranno le Terre della Mezzadria, dovranno rilasciare al Padrone la metà di tutto il fieno, e strame, che havranno avuto sopra le terre della Mezzadria (intendendo però la metà di quella parte, che resta, battuto, ò levato prima il capitale del fieno, e strame, che il Padrone avesse consignato al Mezzadro nel principio della Mezzadria.) (Cap.80.)

Le paglie poi sono tutte del Padrone, & il Mezzadro non può conseguirne alcuna minima parte, come similmente le biade si battessero ne' campi.

E li triti di fava e vezzumi, secondo il stile, si considerano come mezi fieni, cioè, che Carri due faccino Carro uno di fieno.

E li Mezzadri non ponno condurre strame o fieno in altro luogo che sopra il casamento del Padrone.

E quella parte che restasse al Mezzadro (levato il capitale come sopra) secondo il stile, e consuetudine deve il Mezzadro venderla al Padrone, se così vuole, à ragione di l. 8. Il Carro, rispetto al strame, e quando il Padrone non la vuole, il Mezzadro può disporre a suo piacere.

E quando nasce disparere trà il Padrone, & il Mezzadro, dove s'abbia a battere la biada³³ (il che alle volte accade, quando li Mezzadri non habitano nella Casa propria del Padrone) deve il Mezzadro condur li grani nel luogo dove eleggerà il Padrone, purché elegga un luogo sicuro, e comodo ad arbitrio del Podestà.

6. Li Mezzadri, e Terzarini devono zappare al piede gl'alberi, mantener sterpati³⁴ i prati, e le terre aratorie fino ne fossati, star continuamente nella Casa della Mezzadria, & ivi tenere li bestiami. (Cap.81.)

Il letame tutto, che faranno condurlo sopra le terre del Padrone à di lui volontà- Non possono dividere i Mezzadri gl'animali porcini, se non passata la festa di S. Andrea, cioè doppo li 30. di Novembre, e subito data la sua parte al Padrone, non possono la loro parte tenere nella Casa del Padrone, mà ammazzarla, ò venderla.

²⁶ l. = lire imperiali.

²⁷ La lira si divideva in 20 soldi, ognuno dei quali era composto da 12 denari.

²⁸ Le pene previste erano incassate metà dal Padrone e metà dalla Camera Ducale, ossia dallo stato.

²⁹ Ara = dialettale di aia.

³⁰ Requisizione = richiesta.

³¹ Pignone = covone.

³² Carrezzare = trasportare materiali con un carro.

³³ Battere la biada = trebbiare le granaglie (frumento e simili), operazione che un tempo veniva fatta 'battendo' le spighe con un bastone.

³⁴ Sterpati = liberati dagli sterpi.

<i>De mense Ianuarij.</i>		<i>De mense Septembris.</i>	
Sancti Mauri	xv.	Sancti Hippolyti, & socio- rum	xiiij.
Sancti Antonij	xviij.	Assumptionis Beatiss. Virg. cum vigil.	xiv. & xv.
Sancti Sebastiani	xx.	Sancti Rochi	xvj.
Sancti Pauli Conuersio	xxv.	Sancti Bartholomæi Apost.	xxiv.
Sancti Geminiani Episcopi	xxxj.	Sancti Genesij	xxv.
<i>De mense Februarij.</i>		Sancti Augustini Episcopi	xxviij.
Purificationis Virginis Mariæ	ij.	<i>De mense Septembris.</i>	
Sancti Blasij	iiij.	Natiuitatis Mariæ Virginis	viiij.
Sancti Mathiæ Apostoli	xxiij.	Sancti Matthæi Apostoli	xxj.
<i>De mense Martij.</i>		Sancti Michaelis	xxix.
Sancti Gregorij	xij.	Sancti Hieronymi	xxx.
Sancti Ioseph Sponsi Beatæ Ma- riæ Virginis	xix.	<i>De mense Octobris.</i>	
Sancti Benedicti propter cōsecra- tionem Ecclesiæ maioris	xxj.	Sancti Francisci	iv.
Annunciationis sanctæ Mariæ	xxv.	Sancti Venantij propter libera- tionem Brixilli	xiiij.
<i>De mense Aprilis.</i>		Sancti Lucæ	xviiij.
Sancti Georgij	xxiiij.	Sanctorum Simonis, & Iudæ	xxviij.
Sancti Marci	xxv.	<i>De mense Nouembris.</i>	
<i>De mense Maij.</i>		Omnium sanctorum cum die- bus sequentibus propter	
Sanctorum Apostolorum Iaco- bi, & Philippi	j.	Nundinas	j.
Inuentio sanctæ Crucis	iiij.	Dici Mortuorum, vsq; ad Nonas	ij.
Sancti Pancratij	xij.	Sancti Caroli	iv.
<i>De mense Iunij.</i>		Sancti Leonardi	vj.
Sancti Marcellini	ij.	Sancti Martini	xj.
Sancti Barnabæ	xj.	Præsentationis B. M. V.	xxj.
Sancti Antonij de Padua	xiiij.	Sanctæ Catherinæ Virginis	xxv.
Sancti Io: Baptistæ	xxiij.	Sancti Andreæ	xxx.
Sancti Petri Apostoli	xxix.	<i>De mense Decembris.</i>	
<i>De mense Iulij.</i>		Nicolai	vj.
Visitationis Beatæ Mariæ	ij.	Sancti Ambrosij	vij.
Sanctæ Mariæ Magdalenæ	xxiij.	Conceptionis Beatæ Virginis	viiij.
Sancti Iacobi Maioris	xxv.	Sanctæ Lucie	xiiij.
<i>De mense Augustij.</i>		Sancti Thomæ Apostoli	xxj.
Sanctæ Mariæ ad Niues	v.	Vigiliæ Natiuitatis Domini nostri Iesu Christi, vsq; ad Circumcisionem	xxiv.
Sancti Laurentij	x.		

Item volumus fieri vacationes modo præterito in diebus infra scriptis vi-
delicet Die Iouis, quæ vulgo dicitur de Zobbia ghiotta, & diebus duobus
Carnis priuij, omnibus diebus quadragesimalibus ante Nonas, & omnibus
diebus

fig. 9 - Statuti di Brescello edizione 1697, Libro II, festività

Devono scalfare bene i salici, e gli altri alberi, e cavati i legnami necessari per viti, cortile, e siepi della Mezdria, dovranno il restante dividerlo col Padrone.

Tener dovranno chiuso il cortile, e gli orti con le sue siepi, porte, e carrade³⁵.

Potar le viti, e pergolate avanti la Festa dell'Annunciazione di Maria Vergine, cioè li 25. di Marzo, e averle ligate per tutto il Mese di Marzo.

Et averle zappate una volta per tutto Maggio, un'altra volta avanti la Festa dell'Asson-tione di M.V. 15. Agosto.

Dovranno cavare e riparare i fossati della Mezdria.

Dovranno dar la metà al Padrone di tutte le entrate, e bestie, & al medemo Padrone dar l'elettione³⁶.

Dovranno ogn'anno piantare cento salici, ò piante d'altri alberi sopra le terre della Mezdria, se il padrone gliel darà, ò se le haveranno sopra le terre della Mezdria, asfrascando, zappando, allevando dette piante.

Non potranno senza licenza del Padrone tagliare alcun albero al piede.

Dovranno seminar lino, e canapa, se così vorrà il Padrone, e quelli custodire come porterà il bisogno.

Dovranno le fave, & altri legumi seminati, ò piantati zappare due volte à suoi tempi debiti sotto pena à ciascun Mezdria, che non eseguisce le cose sudette di soldi 20, per ciascheduna biolca da applicarsi al Padrone, & in oltre siano tenuti ad ogni danno, & interesse, e non potranno avere se non la terza parte dell'uve, fave, legumi, & altre cose minute.

Potrà però il Padrone à spese del Mezdria far fare le operazioni, e lavorieri sudetti, in caso che li Mezdria a suoi tempi non li avessero fatti, & essi Mezdria dovranno restituire il denaro speso al Padrone, al giuramento del quale si dovrà stare secondo la qualità del fatto, e conditione delle persone ad arbitrio del Podestà, il quale in ciascuno dei sudetti casi deve procedere sommariamente senza strepito, e figura di giudizio senza libello, contestazione di lite, e senza alcun ordine di giuditio.

7. Li Padroni nel dare l'escomiatione³⁷ à Mezdria dovranno farlo prima del li 25 di Marzo, cioè sei mesi avanti S. Michele di Settembre, come per il contrario volendo scomiarsi li Mezdria dovranno notificarlo al Padrone in simil tempo, altrimenti s'intenderà la Mezdria confermata per l'anno seguente (Stat.Cap.82.)

8. Tutti i frutti, beni della Mezdria, e qualsivoglia altre robbe, che havranno i Mezdria in Casa del Padrone, come tutti i frutti, & entrate havute, e percette sopra le terre della Mezdria, intendendosi anche delli Affittuari, e Conduttori, saranno obligati al Padrone, ò Locatore, e dovranno questi esser preferiti ad ogn'altra ipoteka tacita, ò espressa, che avessero le moglie, & altri creditori de medemi Mezdria, ò Affittuarij, e potranno li Padroni anche di propria autorità ritenere, e ricevere le dette robbe, e frutti, & entrate, e come sopra, per satisfazione del debito contratto da Mezdria, ò Affittuarij, per occasione della Mezdria, ò lavoriero, ò per causa del vitto dell'istesso Mezdria, e sua famiglia. (Stat.Cap.83.)

Anzi se il Mezdria portasse fuori della Casa della Mezdria alcune delle dette robbe, ò conducesse bestie fuori di quella, nulladimeno non s'intenda mai pregiudicio all'hipotheca speciale, che come sopra ha il Padrone, quale anche di propria autorità potrà far riportare, e ridurre nella Casa della Mezdria le sudette robbe, frutti, & entrate.³⁸

- Le festività giudiziarie

I processi civili non solo non potevano essere tenuti alla domenica e in tutte le altre principali feste religiose, ma anche nei giorni in cui si commemorava una lunga serie di Santi, dettagliatamente elencati a pagina 64 (fig. 9) degli Statuti, che, evidentemente, erano particolarmente venerati a Brescello in quel tempo. È il caso, ad esempio, di S. Mauro, il 15 gennaio, cui era dedicata, assieme a S. Genesio vescovo di Brescello (25 agosto), una chiesa, che si trovava dove oggi c'è il piazzalino di S. Genesio e il campetto dell'oratorio (fig. 10). Di altri, invece, persiste la devozione popolare grazie alla presenza di oratori o di cappelle nella chiesa parrocchiale o in quella della Concezione, come S. Marcellino (il 2 giugno) con l'oratorio nella via omonima, S. Leonardo (6 novembre), con l'oratorio al Borgo

³⁵ Carrade = carraie.

³⁶ Elezione = scelta.

³⁷ Escomiazione = escomio = disdetta del contratto.

³⁸ SOLIANI, pp. 107-9.

Sopra, S. Martino (11 novembre) con l'oratorio alla Scutellara, S. Biagio (3 febbraio) con la cappella nella parrocchiale, S. Antonio da Padova (13 giugno) con la cappella nella chiesa della Concezione, ma anche S. Antonio abate (17 gennaio), patrono degli animali, quindi particolarmente venerato nel mondo contadino, e S. Lucia (13 dicembre) patrona della vista, ma anche, localmente, dei bambini che, tradizionalmente, hanno sempre ricevuto doni in questa ricorrenza.

Del tutto scomparso, viceversa, è il culto per S. Venanzio (13 ottobre), che veniva festeggiato «a motivo della liberazione di Brescello»³⁹. Si trattava, evidentemente di una festività analoga al 25 aprile attuale, ma che è scomparsa con l'Unità d'Italia.

Premesso che non sono riuscito a trovare alcuna documentazione sull'origine di questa festività, la storia di Brescello evidenzia due avvenimenti che si prestano a questo scopo.

Il più vicino è del 1552, quando Brescello, dopo essere stato conquistato con la forza dall'esercito imperiale, guidato da Ferrante Gonzaga, signore di Guastalla, fu restituito al Ducato Estense. Esiste infatti in questa data (13 ottobre 1552) una lettera di Suor

Eleonora d'Este, figlia di Alfonso I e Lucrezia Borgia, al fratello Ercole II, duca di Ferrara, Modena e Reggio e signore di Brescello, in cui, tra l'altro, si legge:

la buona nuova avuta della recuperatione di Bersello mi ha apportato infinito piacere et contentezza et tanto più maggior sodisfatione mi è stata quanto che l'Ecc. V. si degni farmi favore di esserne avvisata da lei⁴⁰

e ciò autorizza a ipotizzare che la 'recuperatione' di Brescello fosse avvenuta quello stesso giorno, ovvero il giorno in cui si venerava S. Venanzio.

L'altro avvenimento è del 1479 e in questo caso la ricorrenza avrebbe commemorato il giorno in cui Brescello era entrato nel Ducato Estense. Esistono, infatti, due lettere del duca di Milano, che suggeriscono l'ipotesi. La prima è del 12 ottobre ed è stata così compendata dallo Spinelli:

Commissario, comunità e uomini di Brescello, avendo noi oggi dato e concesso questa terra e Castelnuovo parmigg. con i dazi e le entrate all'ill.mo sig. Ercole [d'Este, duca di Ferrara, Modena e Reggio] in cambio della terra di Castelnuovo Tortonese che abbiamo restituito al sig. mes. Roberto da S. Severino, vogliamo che prestiate giuramento di fedeltà a Ercole dalle kal. [calende = 1° giorno del mese] di gennaio corrispondendogli i dazi e le entrate eccetto quelle riservate nel contratto e che tu commissario ti toglierai dall'incarico.⁴¹




fig. 10 - Antica mappa di Brescello con la chiesa di S. Genesio e S. Mauro e, a sinistra, la casa abbaziale (particolare, da AA.VV., *I primi 20 anni del nostro oratorio (1988-2008 Storia - Foto - Testimonianze*, Parrocchia S. Maria Nascente e S. Genesio, Brescello, 2008, p. 5)

³⁹ Libro II, Cap. XLVI: «Sancti Venantij propter liberationem Brixilli».

⁴⁰ SPINELLI, vol. VIII, p. 360.

⁴¹ SPINELLI, v. VI, p. 166 (Mil. Arch. di St. Miss. Pat. salv.).

Con la seconda, ugualmente compendiata dallo Spinelli,

Il duca avverte il castellano di Brescello che avendo ceduto Brescello con la sua giurisd. al duca Ercole di Ferrara, gli consegna la rocca con l'inventario delle cose in essa contenute.⁴²

Il 13 ottobre 1479, quindi, dovrebbe essere stato il giorno in cui i Brescellesi erano venuti a conoscenza di essere entrati a far parte del Ducato estense e, perciò, potrebbe anche essere questo l'avvenimento che veniva ricordato con la festività di S. Venanzio.

Liber Tertius: De Maleficijs⁴³



fig. 11 - Statuti di Brescello edizione 1697, Libro III

morte prevista per un buon numero di reati, e sulle pene pecuniarie, per i reati minore. Ne riporto alcuni esempi.

La pena più severa era prevista per il *Parricidio*: «Patricida ligetur per pedes, & plantetur cum capite in terra, & ibi stet tantum, quòd moriatur» ossia: il parricida sia legato per i piedi e piantato con la testa in terra e così stia tanto che muoia. I suoi beni venivano confiscati (cap. XXXVIII).

Questo libro corrisponde, sostanzialmente, agli attuali Codice Penale e Codice di Procedura Penale. I suoi primi 24 capitoli, dei 115 che lo compongono, fissano le regole generali per le indagini giudiziarie e i processi penali e così, ad esempio, il cap. VI prescrive l'obbligo per medici e barbieri di denunciare i feriti che curano e ciò ci ricorda come allora fossero i barbieri a svolgere le funzioni di chirurghi, così come erano i maniscalchi a svolgere quelle degli attuali veterinari⁴⁴. Il cap. XXIV, invece, inibisce la condanna a pene corporali di qualsiasi tipo ai minori di quattordici anni.

Per quanto riguarda le sanzioni, il sistema penale di quel tempo non era basato sul principio della detenzione rieducativa, ma bensì su quello sanzionatorio, con valenza sia punitiva, nei confronti di chi aveva commesso il reato, sia dissuasiva, per tutti gli altri.

Negli Statuti di Brescello le pene detentive sono quasi assenti, ma potevano essere comminate per iniziativa del Podestà, che, tuttavia, doveva sempre specificarne la durata, perché erano espressamente vietate le detenzioni a tempo indeterminato (cap. XI).

Ne deriva che il sistema sanzionatorio si basava essenzialmente sulle pene fisiche, a partire dalla pena di

⁴² Ivi, p. 158 (Arch. di St. Mil. Castellani).

⁴³ Libro III: Dei Delitti.

⁴⁴ Sulle cure veterinarie cfr G. SANTELLI, *Momenti, immagini, fatti e personaggi dei secoli passati sulle rive del Po*, TipoLitografia Valpadana, Brescello, 2009, § *La sopina*, p. 199.

Il *Plagio*, invece, era punito 'solo' con l'impiccagione alla forca (ibidem)

L'*Incesto*, ossia l'atto sessuale tra madre e figlio, tra padre e figlia, fra fratelli, tra nonno e nipote e tra zio e nipote, era punito con l'impiccagione e l'immediato abbruciamento del cadavere. (cap. XXVI).

L'*Assassinio*: il reo veniva fatto sfilare nei luoghi pubblici di Brescello attaccato alla coda di un cavallo o di un asino e poi decapitato, il cadavere veniva diviso in quattro parti o squartato e i suoi beni venivano confiscati (cap. 37).

Decapitazione, ma senza squartamento o divisione del cadavere, anche per chi si rendeva colpevole di *Stupro* o *Rapimento con la forza* di donne (cap. XLII)

Pena capitale anche per chi attentava alla virtù delle *Monache* (cap. C)

L'impiccagione era la pena per l'*Incendio doloso* in abitazioni, stalle, fienili e edifici religiosi, mentre per gli altri incendi la pena era di 25 lire più la refusione del danno (cap. LXVII).

Particolarmente articolate le pene per il *Furto*: impiccagione se la refurtiva aveva un valore superiore a 60 lire⁴⁵, se il valore era inferiore il reo veniva fustigato e bollato in faccia, in modo che tutti capissero, a prima vista, che si trattava di un ladro e potessero prendere le opportune precauzioni. Per il secondo furto del valore superiore a 10 lire, c'era la perforazione degli orecchi con un ferro caldo. Per il terzo furto, infine, era prevista l'impiccagione, qualunque fosse stato l'importo (cap. XLIX).

Era punito molto severamente anche un reato particolarmente difficile da capire oggi, ovvero l'aver contravvenuto al *Divieto di uscire dal territorio di Brescello* senza l'autorizzazione del Podestà. Se il tentativo era fatto di notte c'era la pena capitale, di tipo non specificato. Più lieve se il tentativo veniva fatto di giorno: una sanzione di 100 lire che doveva essere pagata entro 15 giorni dalla condanna. Nel caso di mancato pagamento essa veniva sostituita dal taglio di un piede (cap. LXXXII).

Pene esclusivamente pecuniarie riguardavano, invece, altri reati come, ad esempio:

25 lire, ma anche di più o di meno a giudizio del Podestà, a chi forniva *false generalità* (cap. LXIII).

25 lire anche a chi si macchiava di *blasfemia*, un terzo dell'ammontare andava all'accusatore e i due terzi alla Camera ducale (cap. 25).

Da 25 a 100 lire, in proporzione al valore del bene, a chi *avesse venduto due volte* lo stesso immobile a due acquirenti diversi (cap. LXXII).

10 lire al *macellaio* che avesse venduto carni di animali morti per cause naturali o, comunque, ammalati (cap. CIV).

10 lire agli Ebrei che non ottemperassero al *divieto di uscire di casa il venerdì e il sabato santi* e di tenere, in quei giorni, le finestre verso la strada pubblica ermeticamente chiuse (cap. XCIX).

A quei tempi era in uso anche il 'bando', ovvero l'allontanamento dallo stato del reo. Da bando trae origine il termine bandito che allora significava appunto allontanato, esiliato. Erano soggetti a questa pena, ad esempio:

Gli *eretici*, che subivano anche la confisca di tutti i beni (cap. XXVII).

I *sovversivi*, ovvero chi, pur non commettendo altri reati, si muoveva con armi vietate contro il Duca o il Popolo di Brescello (Cap. XXIX).

Per i delitti non previsti dallo statuto il Podestà doveva andare per similitudine e, nel caso ciò non fosse possibile, doveva comminare una pena a proprio insindacabile giudizio (cap. XCVIII).

Se il Podestà e i suoi collaboratori commettevano ruberie, furti, frodi e simili nell'esecuzione dei loro uffici, le specifiche pene, previste per ognuno di questi reati, venivano quadruplicate (cap. LXVI).

⁴⁵ Per avere un'idea dell'entità della pena si tenga presente che lo stipendio mensile del Podestà, massima autorità cittadina, ammontava a 40 lire.

Congerie di diversi ordini, privilegi, e grazie concesse da S.A. Serenissima alla Comunità Generale di Brescello




fig. 12 - Statuti di Brescello edizione 1697, Congerie

Questa sezione, che è in italiano a differenza delle precedenti che sono in latino, porta «diversi ordini, privilegi, e grazie» promulgati dopo la stampa degli Statuti del 1572 e occupa complessivamente 28 pagine, da pagina 139 a pagina 166. Come ho precedentemente accennato, la sua aggiunta allo Statuto venne espressamente autorizzata dal duca il 1° ottobre 1698 (fig. 5).

Le *Congerie*, di cui riporto solo alcuni esempi, si aprono con una supplica, presentata dai Brescellesi al Duca l'8 luglio 1561 (fig. 12), con la quale vengono richieste otto agevolazioni e che inizia così:

Gli fedelissimi servitori, e sudditi di V. Eccellenza huomini del Consiglio generale di Brescello, & Ville essendo loro molto gravati da insopportabili spese sì per la legna della guardia in sussidio⁴⁶ della Fortezza, come etiam⁴⁷ in altre diverse fazioni, com'è in dar opere manuali, & Carette alla fabrica [della cinta murata che era ancora in corso] et etiam in votare le fosse [della cinta murata], e non havendo esso povero Commune alcuna entrata, & per tante fazioni, che occorrono molte volte restano le Terre incolte; per tanto confidando nell'innata bontà di V.E., tutti con segno d'umiltà, e di reverenza gettati a' piedi suoi, ricorrono al rifugio di lei sperando

che per sua solita benignità, & cortesia ella non gli habbi da negare questa singular gratia di salvargli da tali gravezze, & concedere gl'infrascritti Capitoli. Vid. &c.

Primo. Che Gl'Huomini di Castelnuovo [Sotto] habbino a conferire a tali gravezze della legna, & dar la metà per la guardia, & quella condurla al tempo debito à Brescello, come di questa era la mente⁴⁸ della buona, & felice memoria dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Duca Hercole Genitore di V. Eccellenza.

Illustrissimus Dominus, re bene intellecta deliberabit⁴⁹

II. Item⁵⁰ conoscendo esso Commune, & Huomini quanto gli sii danno il far il mercato fuori della Terra di forte⁵¹, che non si fa quasi niente in mercanzie, come per il contrario, se si facesse dentro, su la Piazza saria in grande utilità, & molte, e diverse

⁴⁶ Sussidio = presidio,

⁴⁷ Etiam = anche.

⁴⁸ Mente = pensiero, intenzione.

⁴⁹ «L'illustrissimo signore prenderà in considerazione l'argomento che ha ben compreso.»

⁵⁰ Item = articolo,

⁵¹ Fuori dalla cinta murata.

botteghe di diverse mercanzie si faria, dove molte persone viveriano sotto il guadagno delli Mercadanti oltra che faria etiam⁵² in riputazione grande sella terra; per tanto supplicano, & humilmente pregano V. Eccellenza si degni concedergli, che si faccia il mercato dentro, come è detto di sopra, che di questo ne resteranno obligati in perpetuo à V. Eccellenza.

*Volens annuere precibus supplicantium, mandat Gubernatori, ut ponat Bonum Ordinem pro dicto mercato siendo.*⁵³

Con l'assenso del Duca, che ordinava al Governatore di promulgare le necessarie disposizioni operative, nasceva il mercato in piazza a Brescello che ancora persiste al giovedì.

La decisione del Duca circa il coinvolgimento di Castelnovo Sotto nelle spese di gestione della fortezza, invece, risulta essere stata presa più di trenta anni dopo (!), con la lettera del 13 dicembre 1595, scritta dal Segretario di Stato Giovanni Battista Laderchi al Governatore di Brescello Massimiliano Montecuccoli, in cui si legge:

Sono stati qui li Agenti della Communità di Brescello e dell'altri ad'essa sottoposti, & di quella di Castelnuovo di sotto, & essendosi udite le ragioni addotte dalle parti sopra il concorrere alle fazioni di cotesta fortezza, si è risoluto, che nell'avvenire quei di Castelnuovo concorrano per una terza parte, e cotesta di Brescello, & gl'altri per le altre due terze parti, e come meglio, e più amplamente V.S. Illustrissima vedrà per lo Decreto, & instrumento fatto sopra ciò, che le sarà esibito.⁵⁴

La costruzione della cinta murata, dotata di una cospicua guarnigione, causò l'insediamento a Brescello di un Governatore e ciò, inevitabilmente, portò a conflitti di competenza con il Podestà. Con l'intento di mettere ordine, il 19 febbraio 1599 il Segretario di Stato Giovanni Battista Laderchi inviò una lettera al Governatore, con copia per conoscenza al Podestà, a cui indirizzò anche la seguente lettera di accompagnamento:

Havendo io scritto d'ordine del Serenissimo Signor Duca a cotesto Governatore sopra il modo, che si deve servare da lui, e da V.S. nelle cose della giustizia conforme alle dichiarazioni, che furono fatte fin dal tempo del Sig. Duca Alfonso⁵⁵ di gloriosa memoria. Ho voluto anche rimettere à V.S. copia della stessa lettera scritta al Governatore, affinché sappia anch'ella, come aver a reggersi al suo lato.⁵⁶

Nonostante la lunghezza e l'uso di un linguaggio non sempre facile, riporto quasi integralmente la lettera scritta dal Laderchi al Governatore, perché da essa ben traspare quanto fosse caotica e approssimativa l'amministrazione della giustizia a Brescello in quel tempo:

Furono fin al tempo del Serenissimo Sig. Duca Alfonso di gloriosa memoria fatto alcune dichiarazioni, accioche il Governatore, & il Podestà di cotesto luogo sapessero come aver à reggersi nelle cose della giustizia, per levar la confusione, che molte volte nascevano fra di loro.

Et perche gl'Huomini di cotesto Commune hanno supplicato a S.A. che tutto ciò si significhi a V.S. affinché l'osservi, & ella [S.A. il Duca] mi ha comandato, ch'l faccia, hò voluto scriverle la presente.

Le dirò dunque, che alcune cause sono state, e devono essere proprie del Governatore, & queste [sono] quelle dei soldati pagati si fra loro, come quando contro altri commettono delitti, la terminazione delle quali appartiene al Governatore, ma col consiglio del Podestà come suo consultore.

Similmente in altre cose toccanti il buon governo, come sarebbe il far le descrizioni, l'haver cura, che le biade non siano trafugate, il mantener la bonificazione, il conservar la quiete pubblica, quando vi fosse pericolo di qualche scandalo, & altre tali, la cura appartiene al medesimo Governatore, tuttavia avendosi à giudicare in casi tali, s'ha da valere del medesimo Consiglio.

⁵² Etiam = anche.

⁵³ *Statutorum Brixilli*, ed 1697, p. 139.

⁵⁴ Ivi, p. 142.

⁵⁵ Duca dal 3 ottobre 1559 al 27 ottobre 1597.

⁵⁶ *Statutorum Brixilli*, ed 1697, p. 144.

Et di questi malefici il Governatore è tenuto di dare la nota di mese in mese; ne quali, se si trattasse di pena arbitraria⁵⁷, ò corporale, n'ha à scriver prima a S.A.

Può anche il Governatore parimente, in caso d'urgente bisogno, far delle Gride, mà in alcun'altri mai, senza partecipazione di S.A.⁵⁸ Et così si verificano, & s'intendono le parole della sua patente.

Che s'è ben introdotta una consuetudine, che il Governatore, forse per più onerevolezza, mandi la nota di tutti gl'altri malefici, mà non già perche il Podestà sia tenuto a dargli conto alcuno, non essendo egli Consultore di cotesto Governatore, com'è il Giudice di Reggio di quello, & era anche il Giudice di questo, mà hà la giurisdizione in tutto separata, come hanno li Podestà in queste città: i Governatori delle quali erano amministratori della giustizia, com'è tuttavia quello di Reggio, & era luogo alla prevention frà loro, e il Podestà, mà le patenti del Governatore di cotesto luogo sono molto diverse, e però conviene tener diverso stile. Si è anche costumato alle volte di chieder delle relazioni al Governatore, ancor ch'egli in questo ricorra poi, di necessità, al Podestà, che ha giudicato, mà quanto dipende tutto da S.A. la quale comanda in caso tale, come le pare. Et questo alla dichiarazione delle pene pertinenti alle Gride delle biade, che fa publicar il Governatore, tocca al Podestà il dichiararle⁵⁹, ò come à Podestà, o come a suo Consultore, quando il Governatore se ne voglia intromettere; il quale, se per servitio dalla giustizia, fuori de casi toccanti à lui, fa tall'ora prendere alcuno, come quegli, che hà maggior braccio, l'hà però a rimettere in mano del Podestà, che è il Giudice, non appartenendo al Governatore la cognizione di cause tali. Et perche non avesse a nascer disparere frà il Governatore, & il Podestà, sopra il far prender i Soldati, fù dichiarato, che il Podestà potesse farli prendere, purché non fossero de pagati, contra à quali non hà à venire a tale esecuzione, senza l'ordine del Governatore.

Che similmente, ancorche il Governatore publichi la Grida dell'Armi, che il Podestà avesse poi egli a procedere, & castigare i contrafacenti, non s'intendendo per la pubblicazione delle gride, ne in questo, ne in altro caso far pregiudizio alla giurisdizione del Podestà.⁶⁰

Il 31 agosto 1686 si ritornò sull'argomento con il «*Regolamento delle Cause Civili, e Criminali trà il Foro Governatorale, e Pretoriale di Brescello*», fatto «Per togliere ogni dubbio circa le Cause da farsi da cotesto suo Ufficio Governatorale, ò dal Pretorio, e dar regola certa in avvenire» e che qui riporto così come compendiato a stampa sul margine (fig. 13 e fig. 14):

Sig. Governatore deve essere giudice ordinario delle Cause Criminali di qualsivoglia sorte col consiglio del S. Podestà suo Consultore. Non possa operare in dette cause senza il consiglio sudetto.

Nelle Cause camerali il S. Podestà è consultore, & il S. Governatore non se ne ingerisca.

Il Sig. Podestà sià Giudice ordinario nel Civile si de Terrieri che de forestieri, & Ebrei.

Nelle cause del S. Podestà, il S. Gover. non vi ponghi mano, se non in caso di patente ingiustizia, e con moderazione.

Che si possa da principio eleggere in Giudice o il S. Governatore o il S. Podestà.

Declinazione del foro proibita per le cause introdotte avanti il S. Podestà.

Per li affari politici si osservi la pratica dell'Ufficio.⁶¹

Il 2 settembre una lettera analoga veniva spedita anche al Podestà (fig. 14)

⁵⁷ Pena Arbitraria = pena per un delitto non previsto nello Statuto e, perciò, fissata d'iniziativa del giudice.

⁵⁸ Senza partecipazione di S.A. = senza averne informato preventivamente il Duca.

⁵⁹ Dichiararle = fissarne l'entità.

⁶⁰ *Statutorum Brixilli*, ed 1697, p. 144-5.

⁶¹ Ivi, p. 160-1.

Essequisco le commissioni di S. A. S. & à V. S. Illustrissima, con la mia solita osservanza, baccio per fine affettuosamente le mani.
Di Modona li 23. Gennaio 1667.
Di V. S. Illustrissima

Devotissimo, & Obligatissimo Servitore.
Girolamo Gratiani.

Signor Governatore di Brescello.

Ordine; che non si paghino al Capitano di Porta Vecchia, e Successori nella Carica li sei passi di legna pretesi, né altra benché minima quantità; E che li Soldati non molestino li Carri, che entrano con legna &c.

Molt' Illustri Signori Onorandi.

Esendosi considerate in Consiglio le ragioni, e li fundamenti, per li quali li pretende cotesto Signor Colonello Giacomo Macagnini, come Capitano della Porta Vecchia di cotesta Fortezza di dover conseguire sei Passi di legna da cotesta Communità, e ciò per impedire, che li Soldati della detta Porta non levino forte alcuna di legna dalli Carri de particolari nell' entrare, che fanno in detta Fortezza, come ancora di quelli, che conducono legna per servizio della medema, ha S. A. S. risoluto con il parere del suo consiglio, che per l'avenire non si paghino al detto Collonello, e Capitano della Porta, e suoi successori nella Carica nè li detti sei Passi di legna, nè altra, benché piccola quantità, non ostante qualsivoglia pretesto, & ordine, che fosse stato dato in contrario, anzi comanda l' A. S. che le S. S. V. V. tenghino mano, perche li Soldati non molestino li Carri ch'entrano dentro cotesta Fortezza con legna, & altre robbe per servizio del Publico, e de Cittadini particolari. In tal conformità dunque le S. S. V. V. eseguiranno, e daranno gl' ordini necessarii, mentre per fine lo baccio le mani.

Modona li 12. Giugno 1670.

Delle S. S. V. V.

Affettuosissimo Servitore.

Giorgio Maria Borea.

Signori Luogotenenti di Brescello.

Avverta.

Alli molti Illustri S. S. Onorandissimi li Signori Luogotenenti di Brescello.

Non si paghi legna al Capitano di Porta Vecchia, e Successori.
Soldati non molestino li Carri, che entrano con legna, & altro.
Sig. Governatore deve essere Giudice ordinario delle Cause Criminali di qualsivoglia sorte col consiglio del S. Podestà suo Consultore. Non possa operare in dette cause senza il consiglio sudetto. Nelle Cause camerali il S. Podestà è Consultore, & il S. Governatore non se ne ingerisca. Il Sig. Podestà sia Giudice ordinario nel Civile de Terrieri, & Ebrei. Nelle cause del S. Podestà, il S.

Ex quodam Copia autentica.

Regolamento delle Cause Civili, e Criminali tra il Foro Governatorale, e Pretoriale di Brescello.

Illustrissimo Sig. mio Osservandissimo.

Per togliere ogni dubbio circa le Cause da farsi da cotesto suo Ufficio Governatorale, o dal Pretorio, e dar regola certa in avvenire, come habbia essa a contenersi nelle sue incombenze, siccome cotesto Sig. Podestà, essendosi procurato da Carpi le notizie occorrenti della pratica di quel Governo, al quale ha relazione la Patente di V. S. Illustrissima, & S. A. mi comanda di dirle, che nelle Cause Criminali di qualsivoglia sorte di delicti, che li de distrituali, come degl' Ebrei, e forestieri, ella deve essere il Giudice ordinario procedendo però sempre col consiglio del Sig. Podestà, come suo consultore ordinario, senz' il quale non opererà cosa alcuna in tali cause. Nelle Cause però Camerali, operando in queste il Sig. Podestà, come Consultore de' Signori Fattori, V. S. Illustrissima non dovrà ingerirsi in conto alcuno. Nelle Cause Civili il Sig. Podestà sarà Giudice ordinario tanto rispetto a Terrieri, quanto Ebrei, e forestieri, nè in questo s'ingerirà V. S. Illustrissima, quando non vi scorgesse una patente ingiustizia, o urgente riguardo da doverli porre mano, ma sempre con la dovuta moderazione, secondo li ricorsi, che le veniranno fatti.

Gover. non vi ponghi mano, se non in caso di patente ingiustizia, e con moderazione.

fig. 13 - Statuti di Brescello edizione 1697, lettera del 31 agosto 1686 al Governatore (continua nella pagina successiva)

Sarà lecito a chi che sia, siano Terrieri, ò forestieri, Ebrei, o altri eleggersi da principio in Giudice V. S. Illustrissima, col consiglio però sempre del Sig. Podestà, avanti di cui però, quando le Cause fossero già introdotte, non potrà il Litigante declinare il Foro.

Nell' affari politici, ella si regolerà conforme la pratica inveterata in cotesto Ufficio.

Si compiacerà dunque V. S. Illustrissima far registrare la presente in cotesti Atti pubblici, acciò in avvenire osservi inviolabilmente quanto in essa si contiene, e passi a notizia de' suoi Successori, nel mentre che rassegnandole la mia vera osservanza, le baccio affettuosamente le mani.

Modona li 31. Agosto 1686.

Di V. S. Illustrissima.

Affettuosissimo Servitore,
Rocco Lorenzotti.

Esirà.

All' Illustrissimo Sig. mio Osservandissimo.

Il Sig. Governatore di Brescello.

Per servizio di S. A. S.

Altra lettera in tal materia diretta al Sig. Podestà.

Illustre Sig. Onorando.

Essendosi procurato da Carpi le notizie occorrenti della pratica di quel Governo, al quale hà relazione la Patente di cotesto Sig. Conte Governatore, al medemo si scrive quanto in avvenire deve osservarsi, e l'A. S. mi comanda far lo stesso con V. S. per togliere ogni dubbio, e dar regola certa nelle Cause da farsi costì.

Nelle Cause dunque Criminali di qualsivoglia sorte sì de' Terrieri, che de' Distrittuali, come degl' Ebrei, e Forestieri, cotesto Sig. Governatore deve essere il Giudice ordinario, procedendo però sempre col consiglio di V. S., come suo Consultore ordinario, senza del quale non opererà cos' alcuna in tali Cause.

Nelle Cause Camerali, operando essa, come Consultore de' Signori Patroni, egli non dovrà ingerirsi in conto alcuno.

Nelle Cause Civili V. S. farà Giudice ordinario tanto rispetto a Terrieri, quanto Ebrei, e Forestieri, nè in queste non s'ingerirà il Sig. Governatore, quando non vi scorgesse una patente ingiustizia, ò urgente riguardo da dovervi porre mano, ma sempre con la dovuta moderazione, secondo li ricorsi, che gli venissero fatti.

Sarà lecito a chi che sia, siano Terrieri, Forestieri, Ebrei, ò altri eleggersi da principio in Giudice il Sig. Governatore, col consiglio però sempre de' V. S., avanti di cui però quando le Cause fossero già introdotte, non potrà il Litigante declinare il Foro.

Nelli affari politici il Sig. Governatore si regolerà conforme l'uso inveterato di cotesto Ufficio &c. al detto Sig. Governatore si è scritto, che faccia registrare la lettera scritta in questo particolare tutta conforme a questa, che invio a V. S., alla quale auguro prosperità.

Modona li 2. Settembre 1686.

Di V. S.

Affettuosissimo per Servizio,
Rocco Lorenzotti.

Sig. Podestà di Brescello.
Feris.

All' Illustre Signor Onorando

Il Sig. Podestà di Brescello.

Per Servizio di S. A. S.

Ego Dominicus Maria Solimanus Filius quondam D. Julii publicus Apostolica auctoritate Notarius Mutinae, Brixilique praesentes Litteras fideliter per manus quibus fidem transcribere ad exemplare feci ex alia Copia desumpta ex originali per D. Angelum Venturinum Notarium Loci; In quorum fidem hic me subscripsi, & authenticavi &c. salvo &c. omni &c. Die 12. Januarii 1692.
Signi ✚ Locus.

Che si possa da principio eleggere in Giudice o il S. Governatore o il S. Podestà.

Declinazione del foro proibita per le cause introdotte avanti il S. Podestà.

Per li affari politici s'osserva la pratica dell' Ufficio.

Il S. Governatore sia Giudice ordinario di tutte le cause criminali col consiglio però del S. Podestà suo consultore ordinario senza di cui in dette cause non operi cos' alcuna. Nelle cause camerali il S. Governatore non s'ingerisca.

Il S. Podestà sia Giudice ordinario nelle cause civili de' Terrieri, Ebrei, e forestieri, ne in dette Cause il S. Governatore ponghi la mano, no se non in caso di patente ingiustizia, ma con moderazione, e secò lo li ricorsi.

Elezione del foro lecita a chi che sia in principio.

Dal foro in cui sono state introdotte non si declini.

Ne politici affari s'osservi lo stile.

Copia.

fig. 14 - Statuti di Brescello edizione 1697, lettera del 2 settembre al Podestà (p. 160)